

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013**  
**537/2013/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL CORRELATO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  
PROPOSTO DALLA CONFERENZA INTERISTITUZIONALE IDRICA SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, EX AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA BASILICATA,  
PER L'ANNO 2013**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 novembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) ed, in particolare, l'articolo 34;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/ IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- le comunicazioni trasmesse dal Commissario della Conferenza Interistituzionale Idrica Servizio Idrico Integrato dell’ATO Basilicata ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, la nota prot. 27649 dell’8 agosto 2013 inviata dall’Autorità al Commissario per l’Esercizio Provvisorio Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Basilicata e la comunicazione inviata da detto Commissario in risposta, prot. 27649 dell’5 settembre 2013.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"
- l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili

all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;

- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità ha, inoltre, prefigurato la possibilità di prevedere ulteriori strumenti e schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito in funzione degli obiettivi dai medesimi prefissati;
- da ultimo, con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR, prevede, al comma 6.1, che la tariffa sia predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato;
- il medesimo comma prevede che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le rettifichino, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 6.4, del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito, come esplicitato nel piano economico-finanziario, sia effettuata inviando all'Autorità:
  - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
  - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
  - c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
  - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 6.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- con deliberazione 73/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione di linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario dei piani d'ambito, sono state precisate le modalità di trasmissione all'Autorità dei piani economico-finanziari aggiornati e i contenuti minimi della documentazione da inviare unitamente all'istanza di verifica (articolo 2.3):

- a) i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi forniti dall'Autorità;
  - b) una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
  - c) la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore;
- nell'ambito delle attività istruttorie, di cui alla citata deliberazione 271/2013/R/IDR, con la nota inviata via posta elettronica in data 8 agosto 2013 (prot. Autorità 27649) sono stati richiesti all'Ente d'Ambito in oggetto ulteriori documenti, informazioni e chiarimenti per procedere all'approvazione delle tariffe e alla verifica del correlato piano economico-finanziario;
  - con nota in data 4 settembre 2013 (prot. Autorità n. 1795), il suddetto Ente d'Ambito ha dato riscontro alla citata comunicazione, trasmettendo all'Autorità la documentazione e le informazioni richieste;
  - il medesimo Ente d'Ambito non ha presentato istanza, ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 459/2013/R/IDR, pur essendo decorso il termine previsto da tale disposizione, per avvalersi delle maggiori facoltà riconosciute agli Enti d'Ambito in sede di predisposizione tariffaria dalla deliberazione da ultimo citata;
  - infine, l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6, della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato, tra gli interventi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa, i seguenti:
  - ricostruzione di alcune derivazioni idriche;
  - potenziamento, rifacimento e miglioria di reti di distribuzione idrica e di collettamento fognario;
  - completamento di alcuni impianti di potabilizzazione;
  - opere per il separato collettamento delle acque bianche e nere;
  - collettamento di alcuni nuclei abitati agli impianti di depurazione esistenti;
  - realizzazione di nuovi impianti di depurazione;
  - ripristino/potenziamento degli impianti di depurazione esistenti;
  - realizzazione di sistemi di trattamento terziario di alcuni impianti di depurazione;
  - installazione di sistemi di telecontrollo delle reti idriche;
  - installazione di misuratori alle utenze pubbliche.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- è stato proposto un moltiplicatore tariffario tale da determinare, per la sola annualità 2012, una variazione tariffaria superiore al limite di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, rendendo dunque necessario completare, in relazione alla sola annualità in discorso, gli ulteriori approfondimenti istruttori previsti dal citato comma 7.1;
- in sede di verifica del moltiplicatore tariffario è infine stato riscontrato un errore materiale, consistente nell'aver erroneamente duplicato la valorizzazione di una categoria di cespiti nel calcolo tariffario.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 6.7, della deliberazione da ultimo richiamata;
- per la gestione di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie e l'aggiornamento del piano economico-finanziario, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e dalla deliberazione 73/2013/R/IDR;
- limitatamente all'annualità 2012, sia necessario completare, nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione delle tariffe, gli approfondimenti previsti dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR tramite ulteriori attività istruttorie relative agli aspetti citati da detta norma, con particolare riferimento alla verifica dei dati forniti e dell'efficienza dei sistemi di misura;
- in esito alla valutazione dell'istanza di aggiornamento del piano economico-finanziario trasmessa dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni delle richiamate deliberazioni 585/2012/R/IDR e 347/2012/R/IDR, nonché, per gli anni successivi al 2013, con le indicazioni contenute nella deliberazione 73/2013/R/IDR, a seguito del recepimento nel moltiplicatore tariffario *g* e nel correlato piano economico-finanziario delle correzioni di errori materiali relative ai cespiti valorizzati ai fini della determinazione del VRG;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali, in assenza di osservazioni o

prescrizioni da parte della Regione competente, si ritiene di non formulare rilievi;

- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, con la precisazione sopra formulata, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito;
- le proposte tariffarie, di cui all'Allegato A, comunicate all'Autorità, appaiano con la precisazione in precedenza formulata, adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo considerato dal MTT e ai sensi dell'articolo 2.7, della deliberazione 73/2013/R/IDR, il procedimento di verifica del piano economico-finanziario aggiornato dalla Conferenza Interistituzionale Idrica in oggetto, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in motivazione ed in particolare rettificando i valori oggetto dell'errore materiale in precedenza evidenziato;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$ , proposti dalla medesima Conferenza Interistituzionale Idrica, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per la relativa gestione l'aggiornamento tariffario, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR;
3. di utilizzare, quale valore massimo ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli di cui al titolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, il valore medio del moltiplicatore tariffario 2013 del gestore Acquedotto Lucano S.p.A. come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, ridotto a seguito dei rilievi sopra formulati;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*